

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

AUTORIZZATA CON ORDINANZA CAUTELARE N. 2707/2025 del 15 LUGLIO 2025 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA MILANO SEZIONE QUINTA – pubblicata IN DATA 17 LUGLIO 2025 CHE DISPONE L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRAMITE LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI sul sito istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*", dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico della Regione Lombardia, per almeno trenta giorni consecutivi, su richiesta dall'avv. Ida Tomasiello del Foro di Avellino, nella qualità in atti;

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR LOMBARDIA MILANO SEZIONE QUINTA -REG.RIC. n. 2082/2025;

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:

Parte ricorrente:

Di Lauro Vincenzo;

Parti intime:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (CF: 80185250588) in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** Direzione Generale, in persona del D.G. p.t., con sede in Milano; alla Via Polesine, n.13; nonché, ai sensi dell'art. 12 bis D.L. n. 68/2022, **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CF:80415740580)** in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Venti Settembre, n. 97; **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Largo Chigi 19; tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Milano alla Via Freguglia n. 1,

nonché

in qualità di controinteressati, contro:

della Dott.ssa P. A. con domicilio digitale estratto da INAD, come costituita in atti; e tutti i docenti inseriti in graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A046 "SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE" per la Regione Lombardia, come in atti specificato.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati:

l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o concessione di ogni altra idonea misura cautelare, del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lombardia m.pi.AOODRLO.RegistroDecreti.U. 0000404.09-04-2025 con cui è stata disposta l'approvazione della graduatoria di merito del concorso DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023

indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A046 “SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE” (Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 articolo 59 comma 11) per la Regione Lombardia; - della successiva rettifica graduatoria con decreto m.pi.AOODRLO.RegistroDecreti.U.0000511.09-05-2025, della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; -della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata.

Motivi di ricorso:

Con atto di ricorso parte ricorrente lamenta:

Erroneità della formazione della graduatoria vincitori -violazione dei principi di trasparenza amministrativa– illegittimità del silenzio/diniego- non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della lex specialis di concorso – violazione della riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del d.m. n. 205/2023, violazione del soccorso istruttorio, eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa. violazione della par condicio – violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, comma 3 e dell’art. 3 Cost. [...parte ricorrente ha interesse ad impugnare la graduatoria vincitori, posto che in mancanza di specifica indicazione di titoli di preferenza e/o di riserva dei candidati con voto inferiore a 195,75 punti, il punteggio già conferitole le consentirebbe di posizionarsi in posizione utile al fine della collocazione nella graduatoria vincitori, come sopra specificato, con conseguente diritto alla stipulazione del contratto di lavoro per l’accesso al ruolo su posto comune (CDC A046), tanto anche con specifico riferimento al periculum in mora. Sul fumus boni iuris, si osserva che la ricorrente, inoltre, ha conseguito un punteggio pari a 195,75 punti (92 p. prova scritta, 78 p. prova orale, 25,75 p. convalida titoli). Orbene, nella graduatoria impugnata risultano inseriti come vincitori dalla posizione n. 11 a 17, candidati con punteggio inferiore a quello del ricorrente, di cui ben 5 candidati inseriti dalla posizione n. 11 senza alcun titolo di riserva e/o preferenza. Appare, pertanto, necessario ai fini di una compiuta difesa verificare le ragioni della mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria, pur in possesso di punteggio utile e dei requisiti di cui alla mentovata riserva, come da specifica istanza di accesso agli atti e da istanza istruttoria articolata nel presente ricorso. È, dunque, evidente che in mancanza di espressa indicazione di titoli di preferenza e/o riserva in favore di tali candidati, l’esclusione del ricorrente dall’elenco vincitori risulta illegittima. Pertanto, appare necessario conoscere eventuali titoli di preferenza o riserva. In tal senso, il Tar Lazio Roma, con ordinanza n. 16027/2024 - ex pluribus-, “**Ritenuto indispensabile, al fine di decidere, che parte resistente fornisca la graduatoria di merito dei vincitori che riporti in chiaro gli eventuali riservatari, con specifica indicazione della riserva di legge o del titolo di preferenza riconosciuti ex art. 1 della lex specialis, che risultano collocati nelle posizioni che precedono parte ricorrente. Tanto onde evitare che, in assenza di tale elemento di conoscenza, possa essere in concreto preclusa la tutela**

giurisdizionale, con un effetto di sostanziale insindacabilità degli esiti concorsuali, incompatibile con la loro natura di atti amministrativi idonei a ledere la parte ricorrente. Del resto, parte ricorrente, non avendo contezza dell'esistenza di eventuali riservatari che la precedono in graduatoria, non ha potuto che articolare i motivi di ricorso nella forma generica e inammissibile del c.d. "ricorso al buio", con inaccettabile compressione del diritto di difesa". **In punto di violazione della par condicio e di erronea compilazione della graduatoria di merito. Eccesso di potere violazione del principio di imparzialità e trasparenza amministrativa.** Va all'uopo rilevato che, secondo un fondamentale approdo interpretativo della giustizia amministrativa, ***"l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione"*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070). L'agere amministrativo non avrebbe dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati e soprattutto sulla **formazione della graduatoria vincitori, viziata peraltro da una assoluta carenza di trasparenza, laddove risultano vincitori candidati in possesso di un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello già conseguito dal ricorrente pari a 195,75 p., come facilmente verificabile dalla graduatoria pubblicata.** È chiaro che la estrema sinteticità dei dati contenuti nella suddetta graduatoria, la erronea (e/o la mancata) attribuzione dei titoli di riserva e/o preferenza e di criteri di attribuzione di tali titoli in graduatoria, il silenzio/diniego dell'amministrazione sulla specifica istanza di accesso agli atti, non consente di verificare l'esattezza dell'operato dell'amministrazione e/o di poter adeguatamente esercitare il diritto a difesa del ricorrente, il cui diritto all'inserimento nella graduatoria vincitori appare illegittimamente violato, quantomeno in punto di apparenza del diritto.....]

4. Indicazione dei controinteressati:

in qualità di controinteressati, contro:

La sig.ra P.A. costituita in atti; nonché i docenti inseriti in graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A046 "SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE" per la Regione Lombardia, come sopra specificato, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso;

5. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'**ordinanza collegiale n.2707/2025 (RG 2082/2025) del Tar Lombardia Milano Sezione Quinta**, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, che ha così statuito: *“ordina l'integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, nei modi e nei termini di cui in motivazione; - ordina a carico del resistente gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione; - rinvia per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025.”*.

Si specifica, altresì, che *“lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”*;

Si avvisa, infine, che *“la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza”*;

Si allega:

- Ordinanza collegiale n. 2707/2025.

avv. Ida Tomasiello